

TURISMO

Aiuti di Stato Covid corrisposti in eccedenza (commi da 595 a 602)

Con riferimento alle imprese del comparto turistico, la disposizione è volta a prevedere il meccanismo per il recupero degli aiuti di Stato Covid-19 corrisposti in eccedenza alle predette imprese rispetto alla misura consentita dal Quadro europeo “Temporary Framework”

In particolare, è previsto un meccanismo di restituzione volontaria da parte del soggetto beneficiario. In alternativa, qualora non si verifichi la restituzione spontanea l’eventuale eccedenza importo sarà sottratta dagli aiuti di Stato ricevuti dall’impresa successivamente; in assenza di nuovi aiuti o se gli importi non saranno capienti per garantire il completo recupero delle predette eccedenze, l’importo andrà effettivamente riversato.

La norma rimanda a un futuro Decreto Ministeriale le modalità attuative della presente disposizione.

Disposizioni in materia di imposta di soggiorno (comma 787)

Nell’ambito della disciplina in questione, la disposizione è volta di fatto a modificare la norma secondo la quale i comuni capoluogo di provincia a forte vocazione turistica, ossia con presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, possono applicare il tributo fino all’importo di 10 euro per notte di soggiorno (ex art. 4, c.1-bis del D.lgs. n.23/2011). Al riguardo è specificato che per la corretta individuazione dei predetti comuni occorre far riferimento ai dati pubblicati dall’ISTAT sulle presenze medie registrate nel triennio precedente e che, per il triennio 2023-2025, va considerata la media delle presenze del triennio 2017-2019.